

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

72.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VIRGINIO ROGNONI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis);	
Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (<i>Approvato dalla II. Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1707-B)	3	Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimento patrimoniali per determinati reati (2138)	4
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	3	Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	4, 7, 8, 10
Votazione nominale:		Alagna Egidio, <i>Relatore</i>	7
Rognoni Virginio, <i>Presidente</i>	4	Finocchiaro Fidelbo Anna Maria	8, 9
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Mellini Mauro	9
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter);		Nicotra Benedetto Vincenzo	9
		Sacconi Maurizio, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,15.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (1707-B) (Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla II Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti », approvato dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 20 luglio 1988 e modificato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1989.

Ricordo che nella seduta del 15 novembre 1989 la Commissione ha approvato, in linea di principio, per la trasmissione per il parere alla I Commissione, l'emendamento 4.1 interamente sostitutivo dell'articolo 4 e l'emendamento 10.1, nonché, sempre in linea di principio, per la trasmissione per il parere alla I ed alla XI Commissione, l'emendamento 9.1.

Per chiarezza, ne do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 166. — *(Effetti della sospensione).* — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessione di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa ».

4. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Bargone, Recchia.

All'articolo 9, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto.

9. 1.

Il Relatore.

All'articolo 10, comma 1, sopprimere le seguenti parole: l'applicazione degli effetti.

10. 1.

Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Fracchia, Recchia.

Avverto altresì che la XI e la I Commissione hanno espresso, rispettivamente il 21 novembre 1989 ed il 7 dicembre 1989, parere favorevole su tali emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento 4.1, interamente sostitutivo dell'articolo 4. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 9.1. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della II Commissione permanente del Senato, con la modifica testé apportata. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 10.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della II Commissione permanente del Senato, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente titolo:

« Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti ».

La II Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

« Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti ».

Pongo in votazione il titolo approvato dalla II Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti » *(Approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modifi-*

cato dalla II Commissione permanente del Senato) (1707-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Alagna, Alessi, Bargone, Beebe Tarantelli, Carrus, Casini Carlo, Cecchetto Coco, Ciconte, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Fumagalli Carulli, Gargani, Leccisi, Maceratini, Mastrantuono, Nicotra, Nucci Mauro, Orlandi, Orsenigo, Pedrazzi Cipolla, Piccirillo, Recchia, Rognoni, Sinatra, Vairo e Violante.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter); e delle proposte di legge Alinovi ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis); Pannella ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Alinovi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni

concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso»; Pannella ed altri: « Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati ».

Ricordo che la Commissione ha deliberato la trasmissione per il parere alla VI Commissione di una serie di articoli aggiuntivi, riferiti al disegno di legge n. 3325-ter, concernenti misure per il controllo dell'attività finanziaria e creditizia, in relazione ai quali il Governo intende far conoscere il proprio avviso.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È opportuno che il Governo esprima il proprio programma di interventi legislativi in ordine a tutta la complessa materia della nuova regolazione del mercato finanziario avendo come riferimento non solo la patologia criminale, ma anche l'esigenza più generale di stabilità del mercato stesso e dei suoi operatori. Dal punto di vista normativo, infatti, quello della stabilità finisce con l'essere un parametro più ampio e corposo rispetto alla stessa patologia criminale.

Mentre un tempo si riteneva essere esclusivo del sistema bancario il parametro della stabilità — l'obiettivo, cioè, di garantire un'adeguata stabilità degli operatori — oggi la crescente globalizzazione e, quindi, la caduta delle barriere tra diversi mercati, non solo all'interno di uno stesso paese, ma anche nell'insieme di paesi diversi, fa sì che si ritenga doveroso garantire la stabilità di tutti gli operatori finanziari e, quindi, assoggettarla ad adeguate norme di controllo e di vigilanza inerenti la loro operatività in funzione, appunto, della loro stabilità. Quest'ultima non va intesa come concetto statico e tale da dover essere garantita solo sotto il profilo dei coefficienti patrimoniali, ma anche avendo riguardo alla loro attuazione e, quindi, alla trasparenza ed alla correttezza delle loro attività.

Questa complessa operazione di riregolazione (perché investe un'area di operatori che è stata forse lasciata fin troppo senza regole, e mi riferisco al sistema bancario) deve ispirarsi a criteri comunitari. Vigono alcune direttive ed altre sono in corso di definizione: vorrei ricordare, ad esempio, la seconda direttiva comunitaria che rappresenta forse l'insieme di disposizioni più corpose al riguardo e che è stata sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri della CEE. In sostanza, perciò, tale direttiva ha i caratteri di un disegno di legge ed ha già acquisito il parere positivo delle autorità tecniche.

Nel contesto di questi strumenti, viene considerata anche la questione del lavaggio del denaro, quello che negli Stati Uniti viene definito *money laundering* che a vari fini, non solo a fini specifici, è da intendersi come un reato, un'attività criminosa non solo con riferimento alla criminalità mafiosa o al fenomeno del traffico della droga, ma anche con più generale riferimento alle attività criminali. Ribadisco che tale fenomeno è da intendersi nella sostanza come reato di impedimento al perseguimento di reati principali.

La dichiarazione dell'ONU e la raccomandazione della Banca dei regolamenti di Basilea si muovono nel senso di ottenere il risultato di poter ripercorrere in qualunque momento, quindi anche in presenza di un'indagine, la circolazione del denaro, e ciò senza modificare le regole che presiedono alla circolazione dei titoli, ma potendo ripercorrere le transazioni che li hanno interessati.

In questo senso, oggi disponiamo non solo di una legge del 1979, ma anche di un accordo interbancario conseguente alla raccomandazione, cui ho già fatto riferimento, della Banca dei regolamenti di Basilea, che attiene non solo alle operazioni in moneta, ma anche a quelle in qualunque forma effettuate presso sportelli bancari per un importo che non ecceda la cifra di 10 milioni, e non più quella di 20 milioni.

Questo primo intervento volto a ricostruire il percorso delle transazioni deve

ovviamente essere esteso a tutti gli intermediari ed a tutte le operazioni di un mercato finanziario che non è più segmentabile, ma che è in modo crescente unitario.

Il Governo sta predisponendo, e conta di presentare nei primi mesi del prossimo anno, tre provvedimenti legislativi di nuova regolazione del mercato, oltre a quelli di riforma delle banche pubbliche e di disciplina, attraverso la definizione delle società di intermediazione mobiliare, del mercato mobiliare.

I tre provvedimenti cui mi sono riferito riguardano gli intermediari non bancari o forse sarebbe meglio parlare di legislazione di chiusura rispetto alle disposizioni precedenti che andrebbe a normare, e quindi a tipizzare, vincolare e controllare sotto il profilo della stabilità, come dicevo prima, dinamicamente intesa, tutti gli operatori e quindi le attività di *leasing*, di *factoring*, di credito al consumo, con ciò ottemperando ad una direttiva comunitaria che dal 1° gennaio 1990 ci impone di disporre di questa normativa.

In questo contesto, buona parte degli emendamenti presentati, soprattutto dal gruppo comunista, troveranno risposte adeguate non solo — lo ribadisco — al fine di affrontare la patologia, ma anche ad un fine più generale, che ha dimensioni senz'altro maggiori del primo e che noi, dal punto di vista dell'autorità monetaria, infatti, consideriamo elemento di instabilità anche e non solo sotto il profilo degli aspetti penali, per altro ben noti.

In questa mia prima esposizione, vorrei pertanto comprendere tutto l'insieme degli emendamenti che hanno riferimento agli intermediari non bancari, dei quali giustamente i proponenti si preoccupano perché attengono a quella parte degli operatori che è sregolata, per non dire non regolata affatto, e che per effetto di attrazione delle norme più favorevoli, delle non norme, può vedere il dislocarsi di capitale di provenienza illecita in un ambito che appare poco regolato e per nulla vigilato.

Per alcuni aspetti, inevitabilmente ci si deve rifare ad intese comunitarie perché, se adottassimo soltanto all'interno del nostro mercato talune strumentazioni, prescindendo dalla loro validità, atte a ripercorrere le transazioni ed addirittura, in tempo quasi reale, comunicare i relativi dati ad un elaboratore centrale collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministero del tesoro — mi riferisco a proposte di emendamento presentate dall'onorevole Piro e da colleghi del gruppo comunista — non v'è dubbio — lo affermo con molta certezza — che assisteremmo ad un movimento di capitali in direzione di mercati contigui e comunicanti in forza dell'armonizzazione in atto, laddove queste transazioni non solo vengono controllate, ma anche riportate nell'elaboratore centrale. Infatti, gli operatori potrebbero facilmente ritenere, anche nel caso in cui dessero vita ad operazioni più che lecite, che possa venire attenuata quella riservatezza che è alla base della concorrenza.

Uno strumento di questa natura non può concepirsi all'interno di un solo paese, ma, ove venisse valutato positivamente, deve concepirsi quanto meno in un contesto comunitario: non intendo affermare che deve essere uguale per tutti i paesi della CEE, ma semplicemente che deve essere concertato tra essi. Queste mie osservazioni sono state oggetto di una lettera formale inviata dal ministro Carli al ministro Vassalli: quindi hanno il conforto di un'opinione scritta più autorevole delle mie parole.

Anche per quanto riguarda l'articolo 10 della legge bancaria, vorrei osservare in primo luogo che non si tratta di segreto, come comunemente si suole dire: tale articolo stabilisce, infatti, un dovere di riservatezza degli operatori bancari, « perforabilissimo » da parte dell'autorità giudiziaria attraverso gli organi che per essa lavorano. L'attenuazione di questo dovere di riservatezza è attualmente in discussione in sede comunitaria perché attiene ad una reciprocità dell'informazione affinché ciascuno operatore finanziario si apra non solo in ordine ai reati

commessi nel proprio, ma anche in altri paesi della comunità. La reciprocità riguarderà anche la riservatezza, in quanto un operatore francese comunicherà alle autorità italiane informazioni nella misura in cui riterrà che vi siano analoghe norme di riservatezza nel paese che riceve tali informazioni.

La materia è in corso di esame dal punto di vista legislativo in sede comunitaria, nell'intento di conseguire l'armonizzazione delle diverse situazioni esistenti nei paesi della Comunità anche se in nessuno di essi vigè una norma estrema come quella adottata in Giappone, la quale costituzionalmente tutela il diritto alla *privacy* al punto tale da costituire nel mercato mondiale il punto più difficile da superare. Nel contesto della Comunità ciò non esiste, tuttavia dal punto di vista della riservatezza o del segreto i paesi della Comunità devono trovare una soluzione unitaria.

Esistono, infine, alcuni aspetti di dettaglio (all'esame della VI Commissione) che attengono, ad esempio, al rapporto con la regione Sicilia.

Le osservazioni in questo senso sugli emendamenti in materia sono state considerate interessanti dal Governo, tuttavia giungono delicati profili di carattere costituzionale, in quanto ineriscono ai rapporti tra poteri dello Stato. Il problema non può non essere esaminato, se non dopo un confronto che il Governo s'impegna a promuovere con la regione siciliana al fine di arrivare in qualche modo ad una più precisa normativa con riferimento a tali competenze.

Stiamo ugualmente considerando, con una certa attenzione alcuni aspetti minori: ad esempio, quello relativo al dovere della comunicazione dei soci che possiedano una quota superiore al 2 per cento nelle aziende di credito non organizzate in società per azioni. Fino ad ora il motivo della mancanza dell'obbligo, in qualche misura ancora in vigore, è derivato dal fatto che si tratta di titoli che non hanno diritto di voto, in quanto nelle società cooperative il codice civile prevede il voto per testa; inoltre le azioni di

risparmio non hanno diritto di partecipazione alle assemblee. Tuttavia, poiché il mercato si fa più complesso e poiché è stato dato atto che per tale ragione i problemi si cominciano a porre, il Governo sta considerando con attenzione tale questione in relazione ai provvedimenti in esame presso la Commissione finanze. Stiamo anche valutando l'ipotesi di dar forza di legge allo stesso regolamento interbancario di primo recepimento della raccomandazione della Banca internazionale dei regolamenti di Basilea.

In conclusione, invito i colleghi della Commissione giustizia a considerare che, in seno alla Commissione finanze, il Governo è impegnato a verificare se non esista qualche possibilità di intervento normativo al fine di un coordinamento fra alcune norme che possono in qualche modo essere ricomprese in quella più generale di riordino del mercato. Ritengo che per la gran parte dei problemi, se non per tutti, si debba far riferimento in parte ai provvedimenti già all'esame del Parlamento, in parte a quelli che ci siamo impegnati a presentare, avendo come fine la stabilità del mercato. Tale concetto, infatti, come ho affermato all'inizio del mio intervento, è comprensivo del problema della criminalità finanziaria diretta o indiretta, essendo questo uno degli aspetti patologici della stessa instabilità.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo sono state illustrate anche ieri presso la Commissione finanze, in conseguenza della quale tale Commissione ha sospeso l'espressione del parere sul provvedimento in esame. Invito, pertanto, i colleghi a tenere nella dovuta considerazione questo atteggiamento della Commissione finanze, in relazione anche alle dichiarazioni che il Governo ha avuto la cortesia di ripetere oggi in questa sede.

EGIDIO ALAGNA, Relatore. Prendo atto di quanto comunicato dall'onorevole Sacconi, nel senso che le sue dichiarazioni sono state rese a nome del Governo an-

che presso la Commissione finanze, la quale ha sospeso l'esame dei provvedimenti per il parere.

Poiché vi è un impegno del Governo, confermato in questa sede, a predisporre un proprio disegno di legge di regolamentazione di tutta la materia — questione importante soprattutto in relazione ai prossimi appuntamenti previsti dal punto di vista comunitario — ritengo si possa proseguire l'esame del provvedimento di revisione della normativa antimafia espungendo la parte in ordine alla quale il Governo si impegna a presentare un apposito disegno di legge. Invito, pertanto, i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli articoli aggiuntivi presentati in materia di disciplina degli interventi in campo finanziario e creditizio.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte alla proposta del relatore il quale, ascoltate le dichiarazioni del Governo, chiede ai proponenti di ritirare gli articoli aggiuntivi in materia di disciplina degli interventi in campo creditizio.

Invito i gruppi a prendere posizione su tale proposta; in particolare è opportuno che i proponenti gli articoli aggiuntivi si esprimano sulla richiesta di ritiro.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Desidero innanzitutto dichiarare l'intenzione del gruppo comunista di non accettare l'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi presentati, relativi alle misure di controllo in materia finanziaria e creditizia. Condividiamo le argomentazioni testé svolte dal rappresentante del Governo in ordine alla esigenza di assicurare la stabilità non soltanto del settore bancario (come è sinora tradizionalmente avvenuto) ma, nel quadro di una disciplina generale ed organica, anche delle altre realtà di intermediazione finanziaria (ho poco tempo a disposizione per cui non mi posso dilungare su alcune considerazioni, in particolare sulla necessità di una legislazione che adegui dal punto di vista strumentale il nostro mercato finanziario

al nuovo scenario europeo); tuttavia, ciò non può esimerci dal dovere di mantenere i nostri articoli aggiuntivi poiché, lo voglio sottolineare, l'approccio alla materia del gruppo comunista è completamente diverso da quello del Governo.

Vi è un passaggio nel ragionamento del sottosegretario Sacconi che ritengo estremamente interessante: egli ha considerato, giustamente, il fenomeno dell'economia illegale influente sulla stabilità economico-finanziaria, a causa dei riflessi che può produrre sotto il profilo monetario e sotto quello della liquidità; esiste però un altro aspetto che occorre considerare in questa sede: le realtà illegali infiltrate nelle strutture legali dell'economia presentano determinati sintomi di appariscenza. In sede di revisione della normativa antimafia, occorre allora studiare, per inserirli nella normativa, gli strumenti di controllo che possano consentire di evidenziare e di porre in luce tali sintomi di appariscenza, dell'infiltrazione dell'economia illegale.

Gli articoli aggiuntivi presentati dal gruppo comunista non hanno l'ambizione di pervenire ad una riforma generale ed organica della materia bancaria e finanziaria, ma soltanto il fine più limitato di introdurre strumenti normativi che consentano il riconoscimento e la repressione dell'uso di meccanismi economici legali da parte delle organizzazioni criminali mafiose. D'altro canto, ritengo che tutti siano d'accordo sul fatto che il fenomeno esista (e che presenti notevole gravità), per cui risulta necessario predisporre strumenti per combatterlo: ciò è per altro emerso anche nel corso dell'audizione del Governatore della Banca d'Italia Ciampi, svoltasi presso la nostra Commissione.

È quindi indispensabile una riforma con un diverso respiro per quanto riguarda gli strumenti di lotta alla criminalità, che devono essere adeguati rispetto ai fenomeni che intendiamo perseguire.

La riforma al nostro esame presenta caratteristiche di necessità ed urgenza: a

tale considerazione, ritengo, non si possa in alcun modo sfuggire; basta, infatti, semplicemente osservare quale sia il radicamento ed il livello di infiltrazione delle organizzazioni criminali mafiose nelle strutture dell'economia legale.

Ho svolto alcune considerazioni generali poiché non desidero, in questa sede, compiere un'illustrazione dei singoli emendamenti; credo tuttavia di aver delineato le ragioni per cui non accettiamo l'invito a ritirare le nostre proposte emendative. Va inoltre osservato che essi sono stati presentati dal nostro gruppo in aprile, ma che soltanto oggi il Governo esprime alla Commissione la propria posizione al riguardo; ciò avvaloramente la nostra intenzione di non ritirare gli articoli aggiuntivi, che rappresentano l'unica espressione di una volontà ferma, precisa e consacrata in uno scritto di predisporre strumenti per un effettivo controllo sui fenomeni cui ho precedentemente accennato.

Ricordo che i termini per l'espressione del parere da parte della VI Commissione finanze sono inutilmente decorsi e, poiché tale parere non è vincolante, ritengo che la nostra Commissione debba esprimersi con urgenza sulle proposte emendative presentate dal gruppo comunista, anche in considerazione del fatto che tutti i gruppi hanno manifestato la volontà di proseguire l'esame del provvedimento...

MAURO MELLINI. Quasi tutti i gruppi !

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Scusi, onorevole Mellini, preciso: quasi tutti i gruppi.

Quanto alle osservazioni del sottosegretario Sacconi, in ordine a possibili problemi di costituzionalità posti da alcuni emendamenti, in relazione alle norme in materia bancaria e creditizia dello statuto regionale della Sicilia, desidero riferire che ho studiato tale aspetto e, anche se le mie conclusioni sono naturalmente confutabili, ritengo che tali problemi non siano fondati. D'altro canto,

sono siciliana e desidero che le norme dello statuto della mia regione vengano rispettate; comunque, in sede di esame degli emendamenti, esporrò più approfonditamente le mie considerazioni al riguardo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Il gruppo democratico cristiano conferma le proprie riserve in ordine allo « scippo » che una Commissione potrebbe compiere con riferimento a materie che non sono di propria competenza; possiamo, infatti, in questa sede constatare come s'intenda sottoporre al nostro esame materie non specificamente afferenti alle competenze della Commissione giustizia. Ciò rappresenta uno « scippo » della sovranità del Parlamento e lascia ritenere che qualcuno presuma esistere una debolezza della maggioranza all'interno della II Commissione, di cui si vorrebbe approfittare. Ciò è confermato anche dal tentativo di restituire alla nostra Commissione la materia su cui è stato giustamente richiesto il parere della VIII Commissione ambiente.

Per tali motivi condividiamo la proposta del sottosegretario Sacconi ed invitiamo i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi relativi ai controlli in materia finanziaria e creditizia; è opportuno, infatti, espungere dal provvedimento la disciplina di detta materia, poiché essa non può trovare organica sistemazione in una legge di modifica della normativa preesistente in tema di persecuzione di possibili infiltrazioni malavitose in attività economico-finanziarie o politico-sociali.

Va inoltre osservato che esistono alcuni aspetti che richiedono una disciplina a livello comunitario, in vista della scadenza europea del 1992: per esempio, con riferimento alla riservatezza, occorrono atteggiamenti analoghi da parte di tutte le banche europee. Non possiamo rischiare di soffocare la nostra attività bancaria con normative che potrebbero indurre gli operatori a trasferire le proprie disponibilità finanziarie all'estero. Il no-

stro non è uno stato di polizia, ma uno stato di diritto, nel quale la trasparenza va tutelata, garantendo però libertà di movimento nell'ambito delle attività economico-finanziarie. Per tali motivi riteniamo opportuno reiterare l'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi, oppure, in sua mancanza, invitare il Governo a richiedere la remissione all'Assemblea del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione dei progetti di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 18 gennaio 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO